



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

(Approvato con delibera del Consiglio della Camera di Commercio delle Marche nXXX . in data gg/mm/aaaa)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - 1.1. “Legge”: la l. 27 gennaio 2012, n. 3;
 - 1.2. “Regolamento”: il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell’art. 15 della Legge;
 - 1.3. “Organismo di Composizione della Crisi” (o semplicemente “Organismo”): l’Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera di Commercio delle Marche, con sede legale in Ancona e sedi operative nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Pesaro e Urbino;
 - 1.4. “Referente dell’Organismo” (o anche solo “Referente”): il Segretario Generale ovvero un dirigente o anche un funzionario delegato dal Segretario Generale che coordina l’attività dell’Organismo e individua i gestori della crisi;
 - 1.5. “Gestione della crisi”: il servizio reso dall’Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore;
 - 1.6. “Gestore della crisi” (o anche solo “Gestore”): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
 - 1.7. “Ausiliari”: i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, sotto la propria personale responsabilità;



- 1.8. “Responsabile del Registro”: il responsabile della tenuta del registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.

Art. 2 - Il Referente

1. Il Referente dell’Organismo è nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Referente può delegare altri soggetti per l'adozione di atti o provvedimenti in caso di sua assenza od impedimento.
3. Il Referente:
 - 3.1. nomina il Gestore della crisi;
 - 3.2. sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell’Organismo con la procedura;
 - 3.3. redige il preventivo del compenso dell’Organismo sulla base delle indicazioni del Gestore nominato;
 - 3.4. adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall’articolo 10 del presente Regolamento;
 - 3.5. sostituisce il Gestore nei casi previsti.

Art. 3 - Elenco dei gestori della crisi

1. L’Organismo predispone, conserva ed aggiorna l’elenco dei Gestori della crisi. L’iscrizione nell’elenco è effettuata nel rispetto delle previsioni in materia di requisiti per lo svolgimento della funzione.

Art. 4 - Richiesta di attivazione della procedura e attribuzione degli incarichi

1. Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla legge può presentare richiesta di assistenza dell’Organismo.
2. La richiesta è presentata, di norma, in modalità telematica mediante compilazione e sottoscrizione con firma digitale di appositi moduli pubblicati nel sito della Camera di commercio delle Marche. E’ consentito l’invio della richiesta in modalità cartaceo



qualora la stessa sia presentata personalmente da un consumatore, non imprenditore che non si avvale dell'opera di un professionista a ciò incaricato.

3. Nel caso in cui il debitore sia un professionista o un'impresa, dovrà essere munito, ai sensi dell'art. 3-bis del d. lvo n. 82/2005, di una identità digitale (firma digitale) per la sottoscrizione di atti, documenti e verbali e di un domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata - PEC), da eleggere espressamente come domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura.
4. Il Referente, verificata la regolarità e completezza della documentazione, designa il Gestore della crisi, in composizione individuale o collegiale, individuandolo tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 10 del D.M 24 settembre 2014, n. 202 .
5. Il Referente, accertata l'eventuale decadenza ovvero disposta la sospensione nei casi previsti può procedere alla sostituzione del Gestore nel rispetto delle previsioni in tema di prima nomina.

Art. 5 - Obblighi dell'organismo

1. L'Organismo non accetta lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi quando si trovi in situazione di conflitto di interessi; non sussiste conflitto di interessi quando la Camera di Commercio risulti creditrice per somme ad essa dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sia sorta contestazione.

Art. 6 - Obblighi del Gestore della crisi

1. Il Referente procede alla formale assegnazione dell'incarico al Gestore previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo del contratto (lo schema di massima del contratto è allegato sotto la lettera "B") che regola il rapporto di prestazione tra Organismo e Gestore con accettazione di tutte le condizioni ivi declinate compresa la dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, redatta ai sensi del Regolamento e da rendere nota al Tribunale.
2. Nel contratto è previsto inoltre che il Gestore si impegni espressamente ad osservare gli obblighi assunti con l'incarico e le previsioni di cui al presente regolamento.



3. Il Gestore designato, esaminata la domanda e sentito il debitore, predispone una sintetica relazione nella quale comunica il grado di complessità dell'opera, le cause di indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore e fornisce tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico al fine di consentire la redazione di un adeguato preventivo da sottoporre al debitore.
4. Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
5. Il Gestore ed i suoi ausiliari non potranno svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore.

Art. 7 - Svolgimento della procedura

1. Nel corso del procedimento, gli incontri possono svolgersi in modalità telematica, con garanzia in ordine alla certezza dell'identificazione dei partecipanti e alla sicurezza delle comunicazioni.
2. L'Organismo, in fase di avvio della procedura si assicura che il debitore abbia compreso ed espressamente accettato le finalità e la natura del procedimento di gestione della crisi, il ruolo del Gestore, gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengono nel procedimento per conto dell'Organismo. Comunica, altresì, al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo.
3. La mancata accettazione da parte del debitore in ordine alle spese, agli oneri e ai contributi previsti nel preventivo, è causa di decadenza della procedura e non dà diritto ad alcun rimborso di quanto già versato.
4. Il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla



richiesta e, comunque, a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico e tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla legge e dal regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

5. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo trasparenza, correttezza e buona fede, ovvero nel caso in cui il Gestore ravvisi il venir meno del requisito di fattibilità, lo stesso relazionerà al Referente per l'eventuale chiusura della procedura. In tal caso, il Referente comunica al debitore la chiusura della procedura, determinando il compenso spettante all'Organismo.
6. Se sussistono i requisiti per il prosieguo della procedura, il Gestore predispone le relazioni e le attestazioni previste dalla legge da trasmettere all'Organismo il quale, dopo aver verificato il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto, invierà le relazioni al debitore.
7. Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo il rimborso delle spese sostenute, delle indennità previste e dei compensi maturati in base all'attività svolta.
8. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dal contratto di cui al precedente art. 6 c.1, dal presente Regolamento, dalla legge nonché quelli richiesti dal Tribunale.

Art. 8 - Riservatezza

1. La gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge. Tutti i soggetti presenti agli incontri, siano essi in modalità telematica o in presenza, ovvero coloro che siano a conoscenza dei contenuti delle procedure, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento e l'esito del procedimento.
2. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel giudizio, dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitrati rituali o irrituali, iniziati o coltivati a seguito dell'insuccesso della Gestione della crisi, salvo che sia prestato esplicito consenso della parte da cui provengono le dichiarazioni e alla quale si riferiscono le informazioni.



Art. 9 - Indennità e compensi

1. Per l'attività di gestione della crisi, le somme dovute dal debitore, come stabilite dall'Allegato "A" -Criteri per la determinazione dei costi", comprendono:
 - 1.1. Il compenso per l'Organismo di composizione della crisi;
 - 1.2. Il rimborso delle spese generali a titolo forfettario oltre a quelle effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento del servizio, sia da parte dell'Organismo che da parte del Gestore.
2. Al momento della presentazione della domanda, il debitore è tenuto a corrispondere un acconto nella misura di € 250,00 + IVA. La procedura non viene avviata in caso di mancato pagamento dell'acconto.
3. I compensi per la Gestione della crisi sono determinati in base alla quantità ed alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni.
4. Il compenso deve essere corrisposto dal debitore esclusivamente all'Organismo e viene ripartito, al netto delle spese per il 50% a favore del Gestore della crisi e per il 50% a favore dell'Organismo.
5. Con l'accettazione del preventivo il debitore si obbliga a versare, entro un congruo termine, non superiore a 30 giorni , un acconto nella misura del 30%.
6. Il debitore verserà un secondo acconto del 30% prima della presentazione da parte del Gestore delle relazioni e delle attestazioni previste dalla legge.

Art. 10 - Regole di disciplina per i Gestori

1. Il Gestore si obbliga a rispettare il presente regolamento.
2. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al Regolamento D.M. 202/2014 e s.m.i..
3. Il Gestore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento e, comunque, prima dell'incontro con il debitore richiedente, una dichiarazione, integrata nel contratto di cui al precedente art. 6 c. 1, di imparzialità, indipendenza e neutralità e



- assenza, anche potenziale, di conflitto di interesse, impegnandosi a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza, imparzialità o neutralità.
4. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità.
 5. Il Gestore prende atto di quanto previsto nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) impegnandosi a rispettare, per quanto compatibili, i doveri di condotta nello stesso previsti.
 6. Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall'impegno richiesto e dal compenso. Il Gestore deve sempre agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla Gestione della crisi.
 7. Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata a terzi, senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o disposto dall'Autorità giudiziaria.
 8. In caso di violazione da parte del Gestore della Legge, del DM 202/2014 e s.m.i., del presente regolamento, ovvero quando vengano meno i requisiti che la legge prevede come obbligatori per il Gestore, il Referente dell'Organismo contesta per iscritto l'addebito, chiedendo che il Gestore risponda per iscritto entro quindici giorni dalla contestazione.
 9. Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio scritto con il Gestore, il Referente può archiviare il procedimento ovvero irrogare una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità:
 - 9.1. la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea del Gestore dall'attività e va da un minimo di un mese ad un massimo di sei, si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi.
 - 9.2. la decadenza, che comporta la cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo, è inflitta per violazioni molto gravi tali da rendere incompatibile la permanenza del Gestore nel registro.
 10. Il Gestore che non acquisisca lo specifico aggiornamento biennale previsto dal DM 202/2014, viene sospeso dall'iscrizione all'elenco. Qualora nel termine di 90 giorni



dalla sospensione lo stesso non provveda alla propria regolarizzazione, interviene la decadenza.

11. Nel caso in cui la sospensione e la decadenza intervengano nel corso di un procedimento, il Referente provvede alla revoca dell'incarico e alla nomina di nuovo Gestore.
12. La decadenza sono comunicate dal Referente al Ministero della Giustizia.



ALLEGATO "A"

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI

Art. 1 - Costo della procedura

1. Ai sensi del Regolamento, sono dovuti il compenso e i rimborsi secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 - Parametri

1. Il compenso spettante all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:
 - 1.1. secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:
 - 1.1.1. dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
 - 1.1.2. dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 - 1.1.3. dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
 - 1.1.4. dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 - 1.1.5. dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
 - 1.1.6. dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
 - 1.1.7. dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
 - 1.1.8. dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;
 - 1.2. secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:



- 1.2.1. dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro
- 1.2.2. dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3 - Riduzione

1. Il compenso determinato a norma del precedente art. 2 è ridotto nella misura del 25%. Qualora il debitore rivesta la qualifica di consumatore, il compenso verrà determinato facendo riferimento ai parametri minimi di cui all'articolo che precede e al totale, così determinato, verrà applicata una riduzione del 30%.
2. Sono in ogni caso dovuti gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Art. 4 - Spese generali

1. All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 10% del compenso come determinato a norma dei precedenti artt. 2 e 3, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Organismo e dal Gestore ed agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Art. 5 - Limiti massimi

1. L'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.



ALLEGATO "B"

SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio delle Marche, con sede legale ad Ancona, Largo XXIV Maggio 1, Codice Fiscale/P.IVA: 02789930423 - nella persona del Dott. Loreno Zandri, nato in Svizzera Aarberg il 15/08/1961- C.F. ZNDLRN61M15Z133C - Referente dell'Organismo

CONFERISCE

All'Avv/Dott., nato/a ila....., con studio in.....
CF..... l'incarico di gestore della crisi da sovraindebitamento per il
debitore..... CF. al Dott. /Avv. il quale
accetta l'incarico e contestualmente

DICHIARA

- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
- di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 5, DPR n. 137/2012;
- di rispettare l'obbligo di riservatezza su quanto apprenderà in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente rapporto di collaborazione;
- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da compromettere la propria indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso debitore, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione come previsto dall'art.11, comma 3, d.m. n. 202/2014;
- di essere in regola con i versamenti contributivi;

E SI IMPEGNA A:

- rispettare il Regolamento dell'Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio delle Marche e per la liquidazione



del patrimonio in ogni sua parte;

- accettare i criteri per la determinazione dei compensi di cui al Regolamento e all'Allegato A al regolamento, consapevole che il diritto al compenso è condizionato alla effettiva riscossione dell'organismo dell'importo versato dal debitore;
- prendere atto di quanto previsto nel Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
- comunicare tempestivamente qualsiasi circostanza possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità;
- produrre la dichiarazione dell'ordine di appartenenza, nonché il DURC per l'eventuale personale dipendente, attestante la regolarità contributiva, come sopra dichiarata, in sede di liquidazione del compenso;
- redigere la relazione particolareggiata, effettuare per conto dell'Organismo le comunicazioni all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 3/2012 e in generale tutte le comunicazioni ai creditori e al giudice, attestazioni, trascrizioni e pubblicità a carico dell'Organismo previste dalla legge, dal D.M. 202/2014 o disposte dal giudice;
- presentare all'Organismo, entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, una bozza di preventivo, comprensiva di spese, oneri e contributi, allegando una breve relazione che indichi il grado di complessità' dell'opera e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico. La relazione dovrà indicare anche: l'attivo e il passivo, la qualità dell'istante (consumatore/impresa) e una valutazione del gestore in merito alla eventuale sussistenza di ostacoli alla prosecuzione della procedura.

Il gestore della crisi	Il referente dell'organismo
Dott./Avv.	Dott.
<i>Firma digitale ai sensi del d.l.vo n. 82/2005</i>	<i>Firma digitale ai sensi del d.l.vo n. 82/2005</i>